

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1541}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARZIA, CASTELLUCCI, GOTTARDO

Presentata il 16 giugno 1977

Sistemazione di lavoratori comunque associati o dipendenti da cooperative appaltatrici di lavori o in rapporto di commessa a fattura presso gli uffici tecnici erariali, nei ruoli del Ministero delle finanze

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di inquadrare nell'amministrazione dello Stato quei lavoratori che hanno, sino ad ora, prestato la loro opera all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali senza un regolare rapporto di dipendenza ma ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Tale legge si proponeva, infatti, di acquisire attraverso il sistema dell'appalto e della commessa a fattura personale e competenze onde ridurre il carico di pratiche pendenti presso gli uffici tecnici erariali.

In seguito all'entrata in vigore della legge n. 679 sono stati stanziati e compresi sul capitolo 3462, anno dopo anno, importi sempre crescenti sino alle lire 1.300.000.000 per appalti, più lire 1.000.000.000 per lavori a commessa a fattura previste per il 1977 — e quindi un totale di 2.300.000.000 — senza tuttavia arrivare ad un soddisfacente ritmo delle operazioni d'accatastamento e voltura. Giacciono, ad esempio, inevase a Cagliari 55 mila domande di voltura; ed a Roma 170 mila; mentre tra un appalto e lo altro — durata media: un anno — e tra una

commessa a fattura e l'altra trascorrono tempi notevolissimi d'inattività dei lavoratori di cui trattasi.

Occorre, inoltre, chiarire che i lavoratori che si trovano in rapporto d'appalto o di commessa a fattura sono circa un migliaio e si trovano dislocati presso circa 95 uffici tecnici erariali, quanto a lavori relativi al nuovo catasto urbano e circa 65 uffici tecnici erariali, quanto a lavori relativi al nuovo catasto terreni.

Per soddisfare le direttive di applicazione della legge, i lavoratori di cui trattasi, sono stati costretti a costituirsi in cooperative o società di fatto per gli appalti e comunque iscriversi alle C.C.I.A. anche per i lavori a commessa, essendo questa la condizione richiesta dagli uffici tecnici erariali per l'ammissione ad effettuare i lavori di cui trattasi.

Tutto questo con l'evidente distorsione delle leggi che istituiscono gli albi professionali poiché le iscrizioni dei lavoratori di cui trattasi si collocano tra gli artigiani o tra i commercianti.

Occorre, tra l'altro, far rilevare che, mentre le operazioni catastali sono, certo, in notevole arretrato, peggio avviene per

quelle relative alle registrazioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette dove talune variazioni catastali, già effettuate dagli uffici tecnici erariali, attendono persino dal 1965 di essere annotate con la conseguenza della mancata variazione del soggetto di imposta. Questo solo al fine di far rilevare come la procedura della doppia annotazione rallenti le operazioni di intestazione e di voltura catastale e come, forse, la piena disponibilità dei lavoratori di cui alla presente legge, ne consentirebbe anche l'utilizzazione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Elencate le ragioni dalle quali si evidenzia una convenienza obiettiva per l'amministrazione dello Stato all'inquadramento dei lavoratori in oggetto, è, forse, opportuno chiarire come la presente legge sia un contributo all'abolizione del sistema dell'appalto di lavoro, che ai privati imprenditori è vietato; è appena il caso di osservare che si è determinato, negli interessati, una legittima aspettativa proprio nel raffronto con il rapporto di lavoro del settore privato, dove il ripetersi dei contratti a termine determina il costituirsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Del resto e coerentemente a tali indirizzi con le leggi 29 ottobre 1971, n. 880, e 7 gennaio 1974, n. 5, — per quanto riguarda gli appalti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato — e con la legge 29 dicembre 1975, n. 727, e successiva modificazione — per l'azienda dei Monopoli — si provvede, con l'inquadramento dei dipendenti di ditte o cooperative appaltatrici di servizi, ad eliminare una situazione di sperequazione tra lavoratori, in pratica indirettamente dipendenti dello Stato e dipendenti regolarmente inquadrati.

All'onere relativo all'inquadramento previsto nella presente legge si propone di

provvedere con la diminuzione del capitolo 3462 nel quale risultano compresi i compensi per gli appalti e le commesse a fatture per un importo che — anche se non esplicitato distintamente nella dizione esplicativa del capitolo — è per il 1977 — come già detto — di lire 2.300.000.000. Tale capitolo è stato oggetto di variazione di diminuzione nella nota di variazione di bilancio del 5 maggio 1977 per l'importo di lire 1.200.000.000; residuerebbero stanziati perciò 5.800.000.000; si può da ciò dedurre l'esistenza di una disponibilità non utilizzata per il 1976. Per il 1977 — non essendo stato oggetto di alcuna variazione — il capitolo rimane di 7.000.000.000. È da ritenersi, pertanto, che nonostante la lievitazione di taluni costi permangano disponibilità complessivamente tali da coprire l'onere previsto e stimato in tre miliardi, per contro l'utilizzo a tempo pieno dei lavoratori di cui trattasi si costituirebbe un notevole vantaggio per l'amministrazione dello Stato.

Infatti il ripetersi degli appalti e delle commesse a fattura agli stessi individui prova che si tratta di lavoratori che hanno dimostrato competenza e solerzia sull'adempimento dei lavori loro connessi od appaltati.

Vi è infine solo da rilevare che il limite d'età per partecipare ai concorsi speciali è quello di 55 anni, e cioè lo stesso già proposto per i citati analoghi casi di leggi di abolizione di appalti; e che inoltre l'articolo 6 da facoltà ai lavoratori che conseguiranno l'inquadramento di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria ad evitare, ovviamente, un possibile danno per coloro che si troveranno svantaggiati nella variazione del sistema previdenziale rispetto a quello in cui sono oggi inseriti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori — che, comunque associati al fine di prestare le proprie opere ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, si trovavano in rapporto di assuntori di appalto o di commessa a fattura con l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali alla data del 1° gennaio 1976 ed abbiano continuato, comunque, ad intrattenere tale rapporto sino all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli nei ruoli organici dell'amministrazione del Ministero delle finanze con la qualifica di assistenti e disegnatori, parametro 168.

ART. 2.

I concorsi di cui all'articolo 1 debbono essere banditi entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per il numero massimo di 1000 dipendenti.

ART. 3.

In relazione a quanto disposto sull'articolo 2 della presente legge le tabelle organiche relative vengono modificate in aumento di tanti posti quanti risultino necessari per l'inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali.

ART. 4.

I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, per essere ammessi a concorrere devono avere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti dello Stato, ad eccezione del limite massimo d'età che è elevato, in ogni caso, al 55° anno.

ART. 5.

Il trattamento economico dei vincitori dei concorsi speciali è equiparato a quello iniziale dell'inquadramento previsto dall'articolo 1.

ART. 6.

Al personale che risulterà inquadrato, una volta espletati i concorsi di cui all'articolo 1, compete, alla cessazione del servizio, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione o della indennità una volta tanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092, eccetto per coloro i quali opteranno per la continuazione dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 7.

All'onere annuo, valutato in lire 3 milioni, sarà provveduto mediante riduzione della spesa prevista per gli appalti e commesse di lavoro a fattura che risulta compreso nel capitolo 3462 del bilancio di previsione per l'anno 1977 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.